

## PROTOCOLLO D'INTESA

---

Per la collaborazione tra l'Agenzia del Territorio ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri finalizzata all'attuazione dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

---



## PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di luglio, in Roma,

### TRA

**l'Agenzia del Territorio**, con sede in Roma, Largo Leopardi 5, C.F. 80416110585, Partita IVA 06455481009, in persona del Direttore dott.ssa Gabriella Alemanno,  
(di seguito anche "l'Agenzia")

### E

**il Consiglio Nazionale degli Ingegneri** con sede in Roma, via IV novembre, Codice Fiscale 80057570584, in persona del Presidente dott. ing. Giovanni Rolando,  
(di seguito anche "il Consiglio")

di seguito, per brevità, l'Agenzia ed il Consiglio sono denominati congiuntamente anche "le Parti" o disgiuntamente "la Parte"

### PREMESSO CHE

- A. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», ha istituito l'Agenzia del Territorio come soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;
- B. il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze e successivamente modificato dal decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie Fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  
2

- C. il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 36, prevede che *"L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun Comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti."*;
- D. in attuazione del suddetto disposto normativo l'Agenzia del Territorio, negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, ha proceduto alla pubblicazione delle particelle di terreno sulle quali sono stati individuati fabbricati o porzioni di questi non dichiarati in catasto, relative a tutto il territorio nazionale;
- E. l'articolo 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che: *"Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni."*;



3 

- F. l'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che: *"Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali."*
- G. l'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede che il termine del 31 dicembre 2010, previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

**le Parti**, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue:

**ART. 1  
OGGETTO**

1. Il presente Protocollo d'intesa è volto a disciplinare modalità idonee di collaborazione tra l'Agenzia ed il Consiglio, finalizzate ad agevolare le attività di presentazione spontanea degli atti di aggiornamento catastale relativi ai fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.

In particolare, si individuano i seguenti ambiti operativi:

- a) lo svolgimento di attività istruttorie, propedeutiche alla attribuzione della rendita presunta da parte dall'Agenzia, di cui al comma 10 dell'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nelle province caratterizzate da un elevato numero di fabbricati da accertare, salvo richiedere la collaborazione del Consiglio anche in altre realtà nelle quali si dovesse presentare la necessità in corso d'opera;
- b) lo svolgimento, attraverso gli Ordini provinciali (di seguito "Ordini") e in collaborazione con l'Agenzia, di una attività di formazione, organizzazione e supporto ai tecnici iscritti all'Albo, finalizzata, tra l'altro, a garantire uniformità nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo;




- c) l'adozione di iniziative congiunte di comunicazione finalizzate a sensibilizzare i soggetti interessati, affinché provvedano alla presentazione spontanea delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, promuovendo il ruolo attivo del professionista;
- d) l'attivazione di un quadro di sinergie tra competenze diversificate, tenuto conto che le Parti dispongono di risorse umane e di supporti logistici adeguati diversi, ma tra loro complementari.

## **ART. 2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

1. L'Agenzia e il Consiglio si impegnano a svolgere l'attività congiunta di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto;
2. L'Agenzia, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 8 dell'art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010, qualora valuti l'opportunità di avvalersi della collaborazione del Consiglio, trasmette all'Ordine provinciale competente per territorio, attraverso il corrispondente Ufficio provinciale, l'elenco delle particelle catastali da esaminare. La predetta collaborazione, in considerazione della finalità dell'operazione, volta a far emergere la parte di fabbricati non dichiarati, è assicurata dal Consiglio a titolo gratuito, in quanto effettuata nell'interesse generale delle Istituzioni coinvolte e della collettività;
3. Il Consiglio si impegna a garantire che l'individuazione dei Professionisti, da parte dei singoli Ordini, avvenga sulla base di una riconosciuta esperienza nello specifico settore d'intervento, e riguardi soggetti nei cui confronti non siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sanzioni disciplinari conseguenti ad un procedimento promosso dal Consiglio stesso.

## **ART. 3 INCARICHI**

1. La collaborazione, avente ad oggetto le attività di espletamento dei sopralluoghi e di reperimento delle informazioni necessarie alla determinazione della rendita presunta, viene formalizzata attraverso l'incarico che dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio provinciale e dal Professionista individuato dall'Ordine, sulla base del modello allegato A;
2. L'Agenzia renderà disponibile all'Ordine il software necessario per la redazione delle proposte di aggiornamento catastale;
3. I Direttori degli Uffici provinciali svolgono, d'intesa con i Presidenti degli Ordini, funzioni d'indirizzo nei confronti dei Professionisti, nonché eventuali attività di accertamento e controllo del buon esito dell'incarico, anche con riferimento alle attività di verifica a campione di cui al successivo art. 5;

4. L'affidamento dell'incarico, a titolo gratuito, comporta anche l'accettazione da parte del professionista di quanto previsto nel presente Protocollo.

**ART. 4  
TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ'**

1. Il Consiglio impegna i rispettivi Ordini a restituire agli Uffici provinciali le proposte di aggiornamento, predisposte dai professionisti incaricati, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di consegna dell'elenco delle particelle da esaminare;
2. L'attività dovrà essere svolta in coerenza con le regole tecniche stabilite dall'Agenzia, sulla base delle modalità di esecuzione riportate nell'allegato tecnico (allegato B);
3. Le Parti si danno atto che le attività oggetto del presente Protocollo devono concludersi entro il 31 dicembre 2011.

**ART. 5  
CONTROLLI E VERIFICHE**

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche di competenza;
2. I Professionisti sono tenuti ad esibire, su richiesta, i documenti ed a fornire chiarimenti od informazioni ai referenti degli Uffici provinciali.


**ART. 6  
DURATA**

1. Il presente Protocollo ha la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 28 luglio 2011

Per l'Agenzia del Territorio  
IL DIRETTORE  
(dott.ssa Gabriella Alemanno)



Per il Consiglio Nazionale degli  
Ingegneri  
IL PRESIDENTE  
(dott. ing. Giovanni Rolando)

